

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTI TURISTICI**1) PREMessa: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO**

Premessa:

a) Il decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (c.d. Codice del Consumo) ed il successivo Decreto Legislativo 23.5.2011 n. 79 (c.d. Codice del Turismo e nel prosieguo anche Cod. Tur.), così come modificato dal D. Lgs. N. 62 del 21.5.2018 in attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 ed al quale si rimanda anche per le definizioni usate nelle presenti condizioni generali di contratto, dispongono a protezione del viaggiatore che l'organizzatore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, debba essere in possesso dell'autorizzazione all'espletamento delle sue attività nonché coperto da polizza per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni.

b) Il viaggiatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 79/11) e tutte le informazioni precontrattuali previste dalla Legge.

La nozione di "pacchetto turistico" (art. 33 del D. Lgs. 79/11) è la seguente:

la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

2) FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di pacchetto turistico si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al viaggiatore. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla L.27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonché dal sovra citato Decreto Legislativo 206/05 e dal D. Lgs 79/11 così come modificato dal D. Lgs. 62/2018.

3) PRENOTAZIONI – INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, BluFennec

o il venditore fornirà al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole, contenente i dati e le informazioni previsti dall'art. 34 e dall'art. 36 del D. Lgs. 79/2011. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

2. BluFennec fornirà, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, le informazioni relative al pacchetto turistico previste dall'art. 34 comma 1, lettere a), c), d) e) e g) del Cod. Tur., anche se non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, così come previsto dall'art. 34 Cod. Tur e nel relativo allegato A, parte I o II.

3. Ai sensi dell'art. 36 comma 4 Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico viene fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4) PAGAMENTI

1. I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo termini e modalità di cui al contratto (denominato anche "travel plan experience") sottoscritto dal viaggiatore per accettazione.
2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce grave inadempimento contrattuale, di non scarsa rilevanza, tale da determinarne causa di risoluzione immediata di diritto del contratto, con discendente diritto in capo a BluFennec al risarcimento del danno patito. In tale ipotesi, il viaggiatore sarà tenuto a versare a BluFennec una somma pari al 50 % del prezzo totale del pacchetto, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. Resta salvo in ogni caso il maggior danno patito.

5) MODIFICHE DEL PREZZO E/O DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. I prezzi indicati nel contratto potranno essere modificati fino a venti giorni precedenti la data fissata per la partenza soltanto in seguito a variazioni di costi di trasporto, incluso il carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata.
2. Per oscillazioni al di sotto del 5% che siano conseguenza di variazioni di costi di trasporto, incluso il carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione, non sarà applicata nessuna modifica tariffaria.
3. Fuori dai casi di cui al punto 2), si applica quanto previsto dall'art. 39 Cod. Tur.
4. L'aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, sarà previamente comunicato, con avviso chiaro e preciso su supporto durevole, da parte di BluFennec al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo.
5. In caso di diminuzione del prezzo, BluFennec ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore stesso.
6. Se prima della partenza BluFennec fosse costretta a modificare in maniera significativa una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 34 comma 1 lett. a), oppure non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'art. 36 comma 5 lett. a), è tenuta a darne tempestiva comunicazione al viaggiatore su supporto durevole ed in forma scritta.
7. In tali casi, il viaggiatore avrà la facoltà di accettare la modifica oppure esercitare i diritti di cui all'art. 40 Cod. Tur. Il viaggiatore è tenuto ad informare BluFennec della propria decisione, entro e non oltre due giorni da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
8. Le modifiche da parte del viaggiatore a prenotazioni già accettate obbligano BluFennec soltanto e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modificare comporta l'addebito al viaggiatore delle maggiori spese sostenute.

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 delle presenti condizioni generali, il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro pagamento delle spese di recesso standard dovute a BluFennec ai sensi dell'art. 41 comma 2 Cod. Tur. e quantificate come da contratto (denominato anche "travel plan experience") sottoscritto dal viaggiatore per accettazione.
2. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso.

In tale ultimo caso, BluFennec documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

7) CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 38 Cod. Tur., il viaggiatore può cedere il contratto di pacchetto turistico ad altra persona sempre che:

a) BluFennec ne sia informata per iscritto e su un supporto durevole entro sette giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;

b) il cessionario del contratto di pacchetto turistico (ossia il soggetto subentrante) soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. In caso di cessione del contratto, a BluFennec spetta il rimborso di eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi (es: costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti aerei in conseguenza della non cedibilità dei biglietti acquistati a nome del viaggiatore cedente), ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti da tale cessione.

3. Il viaggiatore cedente e il viaggiatore cessionario sono responsabili in solido del pagamento, in favore di BluFennec, del saldo del prezzo, nonché delle spese derivanti dalla cessione del contratto, come specificate al punto 2 del presente articolo.

8) ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO

1. BluFennec può annullare il contratto se non è in grado di eseguire la prestazione per circostanze inevitabili e straordinarie e, in tal caso, comunica tempestivamente il suo recesso al viaggiatore, prima dell'inizio del pacchetto.

2. BluFennec può altresì annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia stato portato a conoscenza del viaggiatore nei termini previsti dall'art. 41 comma 5 lett. a) Cod. Tur.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 41 commi 5 e 6 Cod. Tur.

9) OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE

1. Il viaggiatore comunicherà per iscritto a BluFennec, all'atto della proposta contrattuale, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione, così previsti dall'art. 36 comma 5 lett. a) del Cod. Tur.

2. I viaggiatori dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dell'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

3. Essi, inoltre, dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli da BluFennec nel modulo informativo (al quale si rimanda anche per quanto riguarda i minori e le informazioni generali per i viaggi all'estero) nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.

4. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che BluFennec dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Ai sensi dell'art. 51-quinquies del Cod. Tur., BluFennec o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del Capo I del Titolo VI Cod. Tur., ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. BluFennec o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

5. Il viaggiatore si impegna a fornire a BluFennec o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso BluFennec del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, è stabilita da BluFennec in base a propri criteri di valutazione degli standards di qualità.

Può succedere che il criterio di valutazione sia differente da quello applicato in Italia: pertanto alcuni alberghi potranno non corrispondere agli standard ufficiali italiani.

In ogni caso, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, BluFennec declina ogni responsabilità conseguente alla non corrispondenza delle strutture alberghiere agli standard ufficiali italiani.

11) DIFETTI DI CONFORMITÀ, RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE E OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 2 Cod. Tur., il viaggiatore è tenuto ad informare tempestivamente BluFennec, direttamente o tramite il venditore, conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Con la predetta comunicazione, il viaggiatore deve altresì fissare un termine ragionevole entro il quale BluFennec possa porre rimedio al difetto di conformità. Detto termine dovrà essere ragionevole, in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto.

2. BluFennec dovrà porre rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 comma 5 lett. b) Cod. Tur., BluFennec dichiara di essere responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'art. 42 Cod. Tur. e che è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'art. 45 Cod. Tur.

4. Resta fermo in ogni caso che BluFennec non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parti del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio. Pertanto, ai sensi dell'art. 43 comma 3 Cod. Tur., BluFennec è esonerato dalla responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico e sia imprevedibile o inevitabile oppure dovuta a circostanze inevitabili e straordinarie.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda alle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 79/2011 così come modificato dal D. Lgs. N. 62 del 21.5.2018 in attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 comma 5 Cod. Tur., qualora BluFennec dovesse essere tenuto al risarcimento del danno in favore del viaggiatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, detto risarcimento non potrà essere superiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

2. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente articolo e delle norme di cui al Cod. Tur. non pregiudica comunque i diritti dei viaggiatori, così come previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento concesso ai sensi del presente articolo e di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

3. Qualora il testo originario delle citate convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

13) SCIOPERI, SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, AVVENIMENTI BELLICI, DISORDINI CIVILI E MILITARI, SOMMOSSE, CALAMITÀ NATURALI, SACCHEGGI, ATTI DI TERRORISMO

Questi fatti ed altri simili costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ovvero dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie, ovvero a causa di forza maggiore e non sono imputabili a BluFennec né al vettore. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Resta inteso che, in ogni caso, BluFennec appresterà ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio o il rientro in patria. Si rimanda in ogni caso a quanto già previsto all'art. 11 comma 4 delle presenti condizioni generali.

14) ESCURSIONI IN LOCO

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da BluFennec nella veste di organizzatore. Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere ascritta a BluFennec né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell'eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

15) RECLAMI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

1. Fermo quanto già previsto all'art. 11 delle presenti condizioni generali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 Cod. Tur., il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente all'eventuale venditore presso cui l'ha acquistato, il quale, a sua volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste, reclami a BluFennec.

2. I reclami da indirizzare direttamente a BluFennec potranno pervenire a mezzo fax al numero +39 0110960044 ovvero, nel caso in cui il viaggiatore si trovi nell'impossibilità di utilizzare lo strumento di cui sopra, a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo complaint@blufennec.com.

3. Nel caso in cui insorgessero eventuali controversie, sarà possibile attivare i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) ai sensi del D. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.

16) BAGAGLIO

Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante, e BluFennec non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l'eventuale perdita o danno. Il viaggiatore può in ogni caso stipulare una polizza di assicurazione.

17) RESPONSABILITÀ DEI VETTORI

I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO

Se non espressamente compreso nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici di BluFennec o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento

del pacchetto, dall'insolvenza o fallimento dell'intermediario o di BluFennec, per infortuni e perdita bagagli e che garantiscano il rientro immediato del turista nonché stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19) FONDO DI GARANZIA

1. BluFennec è coperta da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. Il contratto di pacchetto turistico stipulato tra le parti è assistito da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento di BluFennec o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

4. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 Cod. Tur.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 Cod. Tur., BluFennec ha stipulato una polizza assicurativa per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell'operatore.

I dati di polizza sono i seguenti: Compagnia Filo diretto Assicurazioni S.p.a., Polizza Fondo Garanzia n. 6006001096/E.

20) ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ruta40 S.r.l. – Via Giacinto Collegno, 10 – 10143 – Torino – Italia Licenza nr. 16437/02 del Comune di Torino del 21/08/2002

Polizza di Responsabilità Civile: Società Reale Mutua di Assicurazioni – polizza nr. 2018/03/2334174

**ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI E DI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI****A) DISPOSIZIONI NORMATIVE**

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di un qualunque altro separato servizio turistico collegato ai sensi dell'art. 33 lett. f) del Cod. Tur., non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati, oltre che dalle norme della legge italiana espressamente richiamate ed applicabili in forza del D. Lgs. 79/2011, dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

1. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro e preciso che il viaggiatore:

a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti turistici come definiti nell'epigrafe delle presenti condizioni generali di contratto e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;

b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 Cod. Tur.

2. Al viaggiatore saranno offerte le informazioni necessarie mediante il modulo informativo standard pertinente oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

Informativa ai sensi della Legge 38/2006.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Privacy.

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 101/2018 e ss. mm. e dal Regolamento UE 2016/679; il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte di BluFennec delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del viaggiatore.